

Deliberazione n. 79 del 28-7-2008

**OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE A SERVIZIO DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI CONFERIMENTO. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA.**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Torino, assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28 aprile 2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della L.R. 24/02 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (l) della citata L.R. 24, ha affidato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 alla società TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio;
- La Provincia di Torino, in qualità di Autorità Competente, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui al punto precedente, e la società TRM hanno stipulato in data 22 luglio 2005 la Convenzione di Affidamento (Rep. N. 9589).
- La Provincia di Torino, con deliberazione n. 955-348277 del 26 luglio 2005, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi di cui sopra, ha individuato in via definitiva, in attuazione delle previsioni del PPGR 2005 allora vigente, la localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia nell'area AMI 3 – Gerbido.
- In data 5 ottobre 2005 è stata costituita, con scrittura privata autenticata, l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti.
- L'ATO-R, con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005, ha confermato l'affidamento in capo alla società TRM, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà della Provincia, inclusi quelli derivanti dalla Convenzione di Affidamento;
- In data 17 luglio 2006, l'ATO-R e TRM hanno stipulato la Prima Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento.
- Con delibera n. 49 del 21 novembre 2006 la Giunta Provinciale di Torino ha espresso, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia presentato dalla società TRM con istanza del 26/06/2006 ed integrazioni del 31/10/2006.
- Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341/2006 è stata rilasciata alla società TRM, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto;
- In data 14 maggio 2008 l'ATO-R e TRM hanno stipulato la Seconda Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento (approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 16 del 22-4-2008), contenente i testi integrati della stessa Convenzione di Affidamento e della Prima Appendice Integrativa.
- Con propria deliberazione n. 21 del 18-7-2008 è stato approvato lo schema della "Terza Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento" contenente la determinazione puntuale del corrispettivo iniziale di conferimento effettuata ai sensi dell'art. 5 della Seconda Appendice e dell'art. 9.2 della Convenzione di Affidamento, sulla base del Piano Economico Finanziario aggiornato ed allegato.

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 12 della Seconda Appendice Integrativa prevede che: *"L'Autorità Competente si impegna ad approvare uno schema di contratto-tipo di conferimento dei rifiuti all'impianto (il "Contratto di Conferimento") nel quale sia previsto, inter alia, che:*
  - (i) i soggetti conferenti siano i comuni membri dell'Associazione d'Ambito o, nel caso in cui i soggetti conferenti siano società od enti cui i comuni abbiano affidato il servizio di raccolta e trattamento rifiuti, il soggetto conferente abbia rilasciato una garanzia a prima richiesta a favore di TRM a garanzia delle proprie obbligazioni;*

(ii) il Corrispettivo di Conferimento dovuto ai sensi della presente Convenzione di Affidamento sia pagato entro il termine di 90 giorni dalla relativa fatturazione da parte di TRM;  
(iii) i ritardi siano produttivi di interessi; e  
(iv) qualora il ritardo nel pagamento ecceda complessivi 120 giorni, sia prevista l'applicazione di penali da determinarsi nello schema di contratto di conferimento, fermo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.”

- In data 15-7-2008 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per l'organizzazione del sistema di conferimento dei rifiuti urbani all'impianto di termovalorizzazione del Gerbido, tra la Provincia di Torino, i Consorzi ACEA, CCS, CADOS, Bacino 18, il Consorzio di Bacino 16 ed ATO-R. Il testo del protocollo (approvato dal CDA di ATO con deliberazione n. 70 del 11-6-2008) prevede all'art. 3 che “...il conferimento dei rifiuti all'impianto di termovalorizzazione del Gerbido sarà disciplinato da apposito contratto di conferimento che dovrà essere conforme allo schema tipo che ATO-R dovrà approvare.”; inoltre, in considerazione del vigente sistema di gestione dei rifiuti della Regione Piemonte che contempla la separazione delle competenze tra enti di governo dei servizi di raccolta e conferimento rifiuti agli impianti e soggetti gestori, il protocollo prevede che “il contratto di conferimento di cui sopra dovrà essere costituito da due parti:
  - una prima parte che esprima l'impegno dell'ente di governo a garantire il conferimento all'impianto del Gerbido della totalità dei rifiuti ammissibili – al netto della raccolta differenziata - oggetto di raccolta nell'ambito del proprio territorio;
  - una seconda parte che regolamenti il rapporto tra TRM ed il “conferente” all'impianto del Gerbido, individuando quest'ultimo o nella società titolare della gestione del servizio di raccolta e conferimento sul territorio di pertinenza del socio di TRM o nell'ente pubblico che dà in appalto il servizio di raccolta e conferimento sul territorio di pertinenza del socio di TRM.”Ed in particolare, dovrà contenere:
  - “gli obblighi e le modalità di conferimento;
  - l'obbligo del “conferente” a programmare i propri conferimenti sulla base dell'indicazione dei flussi effettuata dall'ATO-R, che terrà conto delle previsioni del PPGR;
  - l'obbligo del “conferente” a corrispondere alla società il corrispettivo di conferimento che sarà determinato da ATO-R nell'esercizio delle proprie competenze, in misura tale da assicurare l'equilibrio economico finanziario di TRM e garantire l'efficienza e l'economicità del servizio di smaltimento.”.
- TRM ha trasmesso una bozza dello schema di contratto-tipo di conferimento, da stipularsi tra la società ed i soggetti conferenti a partire dall'entrata in funzione dell'impianto, che ATO-R ha provveduto ad esaminare e discutere con la stessa TRM con riferimento agli aspetti rientranti nelle proprie competenze quale ente affidante e competente alla programmazione dei flussi in attuazione del PPGR vigente, alla definizione delle tariffe ed al controllo sulle modalità di espletamento del servizio di smaltimento.

Visto lo schema di contratto-tipo di conferimento allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto, in considerazione delle proprie competenze e nei limiti delle stesse, che il contenuto di tale documento sia coerente con le previsioni di programmazione provinciale e con le disposizioni della Convenzione di affidamento stipulata con la società TRM, come successivamente integrata e modificata. In particolare, risultano funzionali all'espletamento del servizio di smaltimento ed alla gestione dei flussi:

- Per quanto concerne il Contratto - parte A: l'oggetto del contratto (art.2), la definizione del corrispettivo di conferimento (art. 3), gli obblighi del socio e dell'ente di governo (art. 4), gli obblighi della società (5.1);
- Per quanto concerne il Contratto - parte B: i beneficiari del servizio, l'oggetto del contratto (art.2), la tipologia dei rifiuti ammessi (art. 3), le quantità di rifiuti ammessi (art. 4), la definizione del corrispettivo di conferimento (art. 5), le modalità di trasposto e consegna (art. 7), la mancata accettazione del conferimento dei rifiuti (art. 9), gli obblighi del conferente (art. 10), gli obblighi della società (art. 11), le cause di forza maggiore e fermo impianto (art. 13), le conseguenze della sospensione del contratto (art. 14.3), le cause di risoluzione e recesso (art. 15), le penali (art. 16).

Considerato che la disciplina dei rapporti con il gestore e l'approvazione dei relativi contratti di servizio sono di competenza dell'Assemblea, come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Vista la Legge Regionale 24/02;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Visto il D.Lgs. 267/200 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta		X
Caltagirone Diego	X	
Trovato Francesco	X	
Sobrino Enzo	X	
Ferrara Franco		X
Carrera Ernesto	X	
Magala Antonio	X	
Radonicich Andrea Bruno	X	
Vico Luigi	X	

Presenti n. 7

Assenti n. 2

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 7

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 7

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

- 1) Di proporre all'Assemblea l'approvazione, per le motivazioni espresse in premessa, dello schema di contratto-tipo di conferimento allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

*(In originale firmato*  
Il Segretario  
Dott. Adolfo REPICE)

*(In originale firmato*  
Il Presidente  
Dott. Paolo FOIETTA)

## **Schema tipo di**

### **Contratto di conferimento di rifiuti**

In considerazione del vigente sistema di gestione dei rifiuti della Regione Piemonte che contempla la separazione delle competenze tra enti di governo dei servizi di raccolta e conferimento rifiuti agli impianti e soggetti gestori, il seguente Schema tipo di Contratto di Conferimento è costituito da due contratti:

- un primo contratto che esprime l'impegno del Socio e dell'Ente di Governo (come ivi definiti) a garantire il conferimento all'impianto del Gerbido della totalità dei rifiuti ammissibili – al netto della raccolta differenziata - oggetto di raccolta nell'ambito del territorio del Socio (il **Contratto di Conferimento di rifiuti – Parte A**); e
- una secondo contratto che regola il rapporto tra TRM ed il Conferente (come ivi definiti) all'impianto del Gerbido, individuando quest'ultimo o nella società titolare della gestione del servizio di raccolta e conferimento rifiuti sul territorio di pertinenza del Socio o nell'Ente Pubblico che dà in appalto il servizio di raccolta e conferimento rifiuti sul territorio di pertinenza del Socio (il **Contratto di Conferimento di rifiuti – Parte B**).

## Contratto di conferimento di rifiuti - Parte A

Il presente Contratto di conferimento di rifiuti – Parte A (di seguito, il “**Contratto – Parte A**”) è sottoscritto in [ ], in data [ ] tra:

- (1) **Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.**, con sede in Torino, Via Livorno n. 60, capitale sociale pari ad Euro [ ], Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 983697, Partita IVA 08566440015 , nella persona del suo legale rappresentante [ ], munito dei necessari poteri in forza di [ ] (di seguito, “**TRM**” o la “**Società**”);

- da una parte

e

- (2) [ ] con sede in [ ], Codice Fiscale [ ] n. [ ], nella persona del suo legale rappresentante [ ], munito dei necessari poteri in forza di [ ], che alla data odierna, è socio di TRM, (di seguito, il “**Socio**”); e
- (3) [ ] con sede in [ ], Codice Fiscale [ ] n. [ ], Partita IVA [ ], nella persona del suo legale rappresentante [ ], munito dei necessari poteri in forza di [ ], (di seguito, l’ “**Ente di Governo**” o “**Consorzio**” del servizio di raccolta e conferimento rifiuti sul territorio di pertinenza del Socio);

- dall'altra parte

(TRM, il Socio e l'Ente di Governo sono anche indicati, collettivamente, come le “**Parti**” e, singolarmente, come la “**Parte**”).

### PREMESSO CHE

- (A) TRM è incaricata di realizzare e gestire l'impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di Torino, località Gerbido (di seguito, l’**“Impianto”**) in virtù della convenzione di affidamento stipulata, ai sensi dell'articolo 113 D.lgs 267/2000, in data 22 luglio 2005 con la Provincia di Torino a cui è subentrata in data 17 luglio 2006 l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (di seguito, l’**“ATO-R”**), ed integrata e modificata da successivi atti sottoscritti tra l'ATO-R e TRM (di seguito, come di volta in volta modificata e integrata, la “**Convenzione**”).
- (B) L'Impianto è destinato a soddisfare le esigenze di smaltimento di tutti i soci di TRM ed è autorizzato, ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, allo smaltimento di complessive [421.000]<sup>1</sup> tonnellate annue di rifiuti (di seguito, come di volta in volta aggiornata anche a seguito di un'eventuale modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la “**Capacità Autorizzata**”).
- (C) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stipulato da TRM in adempimento degli obblighi previsti nella Convenzione, una copia della quale è stata consegnata al Socio e all'Ente di Governo per conoscenza.

---

<sup>1</sup> Da verificare ed eventualmente aggiornare alla data di sottoscrizione del Contratto con i singoli Conferenti.

- (D) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è conforme allo schema che ATO –R ha approvato nei limiti delle proprie competenze istituzionali ai fini dell'articolo 12 della Convenzione.
- (E) Le Parti si danno reciprocamente atto che il conferimento all'Impianto avviene sulla base delle previsioni di programmazione di volta in volta poste in essere dalla Provincia di Torino e in attuazione della determinazione dei flussi stabilita di volta in volta da ATO-R.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **1 Premesse, allegati e termini definiti**

- 1.1** Le Premesse, il Contratto - Parte B e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2** I termini scritti con le iniziali in maiuscolo e non altrimenti definiti nel presente contratto avranno il significato loro attribuito nell'Allegato 1.
- 1.3** I termini definiti al singolare nel presente contratto devono essere intesi anche al plurale e viceversa, a seconda del contesto in cui sono inserite.
- 1.4** I riferimenti a "Premesse", "Articoli", "Paragrafi" e "Allegati" saranno interpretati come riferimenti a premesse, articoli, paragrafi e allegati del presente contratto.

## **2 Oggetto del Contratto – Parte A**

- 2.1** Il presente contratto ha per oggetto l'impegno del Socio e dell'Ente di Governo a conferire in via esclusiva all'Impianto la totalità dei Rifiuti Ammessi raccolti nel territorio del Socio e l'obbligo alla prestazione da parte della Società del servizio di smaltimento di tali Rifiuti Ammessi ai termini ed alle condizioni previste nel presente contratto e nel Contratto – Parte B.
- 2.2** Le Parti riconoscono che il conferimento all'Impianto dei Rifiuti Ammessi sarà effettuato dal Conferente.
- 2.3** Il Socio e l'Ente di Governo - disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro - si impegnano a far sì che il conferimento di cui al precedente Paragrafo 2.1 sia effettuato dal Conferente ai termini e alle condizioni di cui al Contratto – Parte B da stipularsi non oltre 12 mesi prima della Data Attesa di Esercizio Commerciale .

## **3 Corrispettivo di Conferimento**

- 3.1** Le Parti riconoscono che, per ogni tonnellata di Rifiuto Ammesso conferito all'Impianto, il Conferente corrisponderà alla Società il Corrispettivo di Conferimento.
- 3.2** Le Parti riconoscono ed accettano espressamente i meccanismi di determinazione, aggiornamento ed adeguamento del Corrispettivo di Conferimento di cui all'articolo 9 della Convenzione. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 1467 del codice civile ciascuna delle Parti dichiara di accettare il meccanismo di revisione in aumento del Corrispettivo di Conferimento secondo quanto stabilito nel presente Paragrafo e pertanto rinuncia ad avvalersi dei rimedi previsti dall'articolo 1467 del codice civile in caso di revisione in aumento del Corrispettivo di Conferimento.

#### **4 Obblighi del Socio e dell'Ente di Governo**

- 4.1** Il Socio e l'Ente di Governo si impegnano - disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro - a conferire in via esclusiva alla Società ai sensi del presente contratto la totalità dei Rifiuti Ammessi raccolti nel territorio del Socio. Le Parti convengono che rapporto fra il fabbisogno del Socio e la capacità dell'Impianto sarà disciplinata secondo le previsioni di cui dall'Articolo 4 del Contratto - Parte B.
- 4.2** La tipologia dei Rifiuti Ammessi è determinata in base alla classificazione indicata dal Catalogo Europeo dei Rifiuti.
- 4.3** Il Socio e l'Ente di Governo si impegnano - disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro - a garantire il corretto adempimento da parte del Conferente degli obblighi derivanti dal Contratto – Parte B.
- 4.4** Il Socio e l'Ente di Governo si impegnano - disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro - a far sì che il Conferente stipuli il Contratto – Parte B con la Società almeno 12 mesi prima della Data Attesa di Esercizio Commerciale.
- 4.5** Il Socio e l'Ente di Governo si impegnano - disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro - a far sì che il Conferente si uniformi ad eventuali modifiche contrattuali concordate tra la Società e il Socio/Ente di Governo al verificarsi di eventi quali il cambiamento normativo o la modifica della Convenzione, mediante la sottoscrizione del nuovo testo contrattuale entro e non oltre 15 giorni dal raggiungimento di un accordo tra la Società e il Socio/Consorzio.
- 4.6** Il Socio e l'Ente di Governo si impegnano - disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro - a comunicare alla Società qualsiasi variazione della titolarità dello svolgimento del servizio di raccolta e conferimento rifiuti sul territorio di pertinenza del Socio. Tale comunicazione avverrà con un preavviso di 3 mesi.
- 4.7** Il Socio e l'Ente di Governo si impegnano - disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro - a far sì che il nuovo Conferente stipuli il Contratto Parte B entro e non oltre 5 giorni dalla variazione del Conferente ed, in ogni caso, in modo da assicurare la continuità del servizio di raccolta e conferimento all'Impianto e il pagamento del relativo Corrispettivo di Conferimento.
- 4.8** Il Socio e l'Ente di Governo si impegnano - disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro - a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi della sospensione e/o dell'annullamento dell'affidamento del servizio di raccolta e conferimento rifiuti sul territorio al Conferente che possano pregiudicare il corretto adempimento delle prestazioni di cui al Contratto – Parte B.
- 4.9** Il Socio e l'Ente di Governo si dichiarano solidalmente responsabili nei confronti della Società dell'esatto adempimento del Conferente:
- (i) degli obblighi di pagamento di cui all'Articolo 6 del Contratto – Parte B; e
  - (ii) degli obblighi di pagamento di cui all'Articolo 16 del Contratto – Parte B.
- 4.10** Il Socio e l'Ente di Governo si impegnano - disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro - a non presentare in ogni caso istanza di fallimento della Società.

## **5 Obblighi della Società**

**5.1** La Società si obbliga ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti conferiti dal Socio e dall'Ente di Governo ai sensi del presente contratto mediante termovalorizzazione, ai termini ed alle condizioni previste nel Contratto – Parte B.

**5.2** La Società si obbliga a comunicare al Socio e all'Ente di governo con un preavviso di 6 mesi la Data di Esercizio Commerciale

## **6 Durata del Contratto**

Il presente contratto resterà in vigore fino alla scadenza della Convenzione di Affidamento di cui alla premessa (A).

## **7 Inadempimento del Conferente**

**7.1** Nel caso di sospensione del Contratto - Parte B ai sensi dell'Articolo 14 del medesimo, la Società non sarà ritenuta inadempiente e il Socio e l'Ente di Governo dovranno attivarsi per sanare l'inadempimento del Conferente ovvero sostituirlo.

**7.2** Ad integrazione di quanto previsto al precedente Paragrafo 7.1, il Socio e l'Ente di Governo si impegnano a sanare l'inadempimento da parte del Conferente agli obblighi di pagamento di cui agli Articoli 6 e 16 del Contratto Parte –B entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di adempimento inviata dalla Società al Socio e all'Ente di Governo.

## **8 Rinvio**

Le Parti dichiarano di conoscere ed approvare lo schema di Contratto – Parte B, e di voler estendere al presente contratto l'efficacia delle clausole che seguono, riferendo al Socio e all'Ente di Governo le pattuizioni che, nella parte B, sono riferite al Conferente:

- Forza maggiore e fermo Impianto (Articolo 13);
- Risoluzione e recesso ai sensi dell'Articolo 15.3 e 15.4;
- Cessione del Contratto – Parte B e costituzione di garanzie (Articolo 17);
- Compensazione (Articolo 18); e
- Mutamenti normativi (Articolo 21).

## **9 Risoluzione**

Qualora il Socio perda la qualità di azionista della Società, la Società avrà il diritto di invocare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

## **10 Comunicazioni**

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti e/o agli Enti Finanziatori dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o fax (confermato dall'invio dell'originale via lettera) alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti alle altre:



Se alla Società:

**Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.**

Via Livorno n. 60

Att.: [ ]

Fax: [ ]

Se al Socio:

[ ]

Via [ ]

Att.: [ ]

Fax: [ ]

Se all'Ente di governo :

[ ]

Via [ ]

Att.: [ ]

Fax: [ ]

Se agli Enti Finanziatori:

[ ]

Via [ ]

Att.: [ ]

Fax: [ ]

## **11 Invalidità parziale**

Qualora una pattuizione o una clausola del presente contratto sia o divenga nulla o inefficace tale circostanza non avrà alcun impatto sulla conformità alla legge, la validità o efficacia di qualsiasi altra pattuizione o clausola del medesimo contratto.

## **12 Legge applicabile e Controversie**

**12.1** Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

**12.2** Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dal Contratto – Parte A o connessa a questo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, e che non rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è deferita all'Autorità Giudiziaria ordinaria competente per territorio.

[ Socio ]

**TRM S.p.A.**

---

Nome:

Qualifica:

Nome:

Qualifica:

[ Ente di Governo ]

---

Nome:

Qualifica:

## Contratto di conferimento di rifiuti – Parte B

Il presente Contratto di conferimento di rifiuti – Parte B (di seguito, il “**Contratto – Parte B**”) è sottoscritto in [ ], in data [ ] tra:

- (1) **Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.**, con sede in Torino, Via Livorno n. 60, capitale sociale pari ad Euro [ ], Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 983697, Partita IVA 08566440015 , nella persona del suo legale rappresentante [ ], munito dei necessari poteri in forza di [ ] (di seguito, “**TRM**” o la “**Società**”);

- da una parte

e

- (2) [ ] con sede in [ ], Codice Fiscale n. [ ], nella persona del suo legale rappresentante [ ], munito dei necessari poteri in forza di [ ] (di seguito, il “**Conferente**”);

- dall'altra parte

(TRM e il Conferente sono anche indicati, collettivamente, come le “**Parti**” e, singolarmente, come la “**Parte**”).

### PREMESSO CHE

- (A) TRM è incaricata di realizzare e gestire l'impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di Torino, località Gerbido (di seguito, l’**“Impianto”**) in virtù della convenzione di affidamento stipulata, ai sensi dell'articolo 113 D.lgs 267/2000, in data 22 luglio 2005 con la Provincia di Torino a cui è subentrata in data 17 luglio 2006 l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (di seguito, l’**“ATO-R”**), ed integrata e modificata da successivi atti sottoscritti tra l'ATO-R e TRM (di seguito, come di volta in volta modificata e integrata, la “**Convenzione**”).
- (B) L'Impianto è destinato a soddisfare le esigenze di smaltimento dei soci di TRM ed è autorizzato, ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, allo smaltimento di complessive [421.000]<sup>2</sup> tonnellate annue di rifiuti (di seguito, come di volta in volta aggiornata anche a seguito di un'eventuale modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la “**Capacità Autorizzata**”).
- (C) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è conforme allo schema che ATO –R ha approvato nei limiti delle proprie competenze istituzionali ai fini dell'articolo 12 della Convenzione.
- (D) Le Parti si danno reciprocamente atto che il conferimento all'Impianto avviene sulla base delle previsioni di programmazione di volta in volta poste in essere dalla Provincia di Torino e in attuazione della determinazione dei flussi stabilita di volta in volta da ATO-R.

---

<sup>2</sup> Da verificare ed eventualmente aggiornare alla data di sottoscrizione del Contratto con i singoli Conferenti.

(E) [ ] è il soggetto che riveste il ruolo di “Conferente” per il/i Socio/i di TRM che segue/seguono:

- [ ]

- [ ]

(F) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stipulato dalla Società in attuazione agli obblighi previsti nel Contratto – Parte A, una copia del quale è stata consegnata al Conferente per conoscenza.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **1 Premesse, allegati e termini definiti**

**1.1** Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**1.2** I termini scritti con le iniziali in maiuscolo e non altrimenti definiti nel presente contratto avranno il significato loro attribuito nell’Allegato 1.

**1.3** I termini definiti al singolare nel presente contratto devono essere intesi anche al plurale e viceversa, a seconda del contesto in cui sono inserite.

**1.4** I riferimenti a “Premesse”, “Articoli”, “Paragrafi” e “Allegati” saranno interpretati come riferimenti a premesse, articoli, paragrafi e allegati del presente contratto.

## **2 Oggetto del Contratto – Parte B**

**2.1** Il presente contratto ha per oggetto il conferimento all’Impianto dei Rifiuti Ammessi e la prestazione da parte della Società del servizio di trattamento dei Rifiuti Ammessi ai termini e alle condizioni qui previste.

**2.2** Le Parti riconoscono che il conferimento all’Impianto dei Rifiuti Ammessi potrà essere effettuato dal Conferente avvalendosi di imprese che svolgano per conto del Conferente il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Ammessi. In tale ipotesi, il Conferente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del codice civile, si impegna a far sì che tali imprese: (i) svolgano il servizio di conferimento all’Impianto in conformità alle previsioni del presente contratto e (ii) sottoscrivano per accettazione il presente contratto ed il Regolamento di Servizio che sarà predisposto dalla Società.

**2.3** Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 2.2, il Conferente rimarrà comunque responsabile del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto anche qualora il conferimento dei Rifiuti Ammessi del Conferente sia svolto per conto del Conferente da imprese di cui si avvale il Conferente stesso.

## **3 Tipologia e caratteristiche dei Rifiuti Ammessi**

**3.1** Il Conferente si impegna a conferire ai sensi del presente contratto esclusivamente Rifiuti Ammessi.

**3.2** La tipologia dei Rifiuti è determinata in base alla classificazione indicata dal Catalogo Europeo dei Rifiuti.

## 4 Quantità di Rifiuto Ammesso

- 4.1** A partire dalla Data di Esercizio Commerciale, il Conferente sarà obbligato, ai termini e alle condizioni del presente contratto, a conferire in via esclusiva all'Impianto la totalità dei Rifiuti Ammessi oggetto di raccolta nell'ambito del territorio di pertinenza del Socio di TRM per conto del quale svolge il servizio di raccolta e conferimento rifiuti sul territorio, ferme restando le limitazioni previste nel presente Articolo 4 o altrove nel presente contratto.
- 4.2** Ai fini della determinazione delle quantità di Rifiuti Ammessi che il Conferente sarà obbligato a conferire all'Impianto nel corso di ciascun Semestre Contrattuale, le Parti convengono di adottare la seguente procedura:
- (i) il Conferente, sulla base dell'indicazione dei flussi effettuata dall'ATO-R, che tiene conto delle politiche di riduzione dei quantitativi di rifiuti adottate nel territorio di pertinenza del Conferente, degli andamenti demografici registrati su tale territorio nonché sulla base delle previsioni di obiettivi di raccolta differenziata del Conferente, predisporrà un piano semestrale di conferimento che indichi la quantità totale di Rifiuti Ammessi che il Conferente stimerà di raccogliere e conferire all'Impianto per il Semestre Contrattuale successivo con la specificazione delle quantità da conferire mensilmente. Tale piano sarà trasmesso dal Conferente alla Società, e per conoscenza all'ATO-R, non appena possibile e comunque almeno 4 mesi prima della Data di Esercizio Commerciale e, successivamente, entro il 30 settembre e il 30 marzo di ciascun Anno Contrattuale;
  - (ii) non appena possibile e comunque almeno 3 mesi prima della Data di Esercizio Commerciale e, successivamente, entro il 31 ottobre e il 30 aprile di ciascun Anno Contrattuale la Società, tenendo conto anche delle richieste degli altri Conferenti, del Piano di Manutenzione Programmata, della pianificazione dei flussi effettuata da ATO-R e dei limiti della Capacità Autorizzata, trasmetterà al Conferente e per conoscenza all'ATO-R un piano semestrale di conferimento (il "**Piano Semestrale di Conferimento**") che preciserà la quantità di Rifiuto Ammesso che il Conferente conferirà su base semestrale (la "**Quantità Semestrale Concordata**"), nonché la quantità di Rifiuti Ammessi che il Conferente conferirà all'Impianto su base mensile (la "**Quantità Mensile Concordata**" e, congiuntamente alla Quantità Semestrale Concordata, le "**Quantità Concordate**");
  - (iii) in ogni caso qualora l'impianto non sia tecnicamente in grado di smaltire tutte le quantità di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai soci, il Piano Semestrale di Conferimento deve essere redatto sulla base della programmazione dei flussi predisposta dall'ATO-R avente come criterio di priorità la data dell'acquisizione della qualifica di Socio di TRM.
- 4.3** Fermo restando l'obbligo del Conferente di conferire le Quantità Concordate e quanto previsto dagli Articoli 9 e 16, il Conferente dovrà dare comunicazione alla Società e per conoscenza all'ATO-R di qualsiasi variazione in aumento o diminuzione delle Quantità Concordate entro 10 giorni dall'evento che ha determinato la variazione al fine di consentire alla Società di gestire al meglio le variazioni delle Quantità Concordate.

- 4.4** Qualora la Società dichiari che l’Impianto non è tecnicamente in grado di smaltire il quantitativo in aumento delle Quantità Concordate, il Conferente avvierà a smaltimento l’eccedente sulla base delle indicazioni dell’ATO-R.

## **5 Corrispettivo di Conferimento**

- 5.1** Il Conferente corrisponderà alla Società, per ogni tonnellata di Rifiuto Ammesso conferito all’Impianto in conformità alle previsioni del presente contratto (i “**Rifiuti Conferiti**”), il corrispettivo di conferimento determinato sulla base di quanto previsto dalla Convenzione (il “**Corrispettivo di Conferimento**”). Al riguardo, il Conferente riconosce che [alla data di stipulazione del presente contratto] il Corrispettivo di Conferimento è stato determinato dall’ATO-R nell’importo previsto di [] €/t.
- 5.2** Il Conferente riconosce ed accetta espressamente i meccanismi di determinazione, aggiornamento ed adeguamento del Corrispettivo di Conferimento di cui all’articolo 9 della Convenzione. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 1467 del codice civile il Conferente dichiara di accettare il meccanismo di revisione in aumento del Corrispettivo di Conferimento secondo quanto stabilito nel presente Paragrafo e pertanto rinuncia ad avvalersi dei rimedi previsti dall’articolo 1467 del codice civile in caso di revisione in aumento del Corrispettivo di Conferimento.
- 5.3** In aggiunta a quanto stabilito ai precedenti Paragrafi del presente Articolo 5, il Conferente si obbliga a corrispondere alla Società ogni imposta, tassa e contributo che risulti eventualmente dovuto in base a legge e sia imposto dalla pubblica amministrazione, di competenza del Conferente, in relazione alla quantità e caratteristiche dei Rifiuti Conferiti.

## **6 Fatturazione**

- 6.1** Il Corrispettivo di Conferimento dovuto dal Conferente sarà fatturato dalla Società con cadenza mensile sulla base dei quantitativi di Rifiuti Conferiti durante il mese precedente. Le fatture saranno emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. Tali fatture potranno inoltre essere comprensive dei conguagli derivanti dagli aggiornamenti e/o adeguamenti del Corrispettivo di Conferimento applicati ai sensi dell’Articolo 9 della Convenzione.
- 6.2** Salvo quanto previsto all’Articolo 16.2 ogni altra somma eventualmente dovuta dal Conferente ai sensi del presente contratto verrà fatturata separatamente dalla Società non appena sorgerà il relativo credito nei confronti del Conferente per il suo pagamento.
- 6.3** Salvo quanto previsto all’Articolo 16.2 il Conferente si obbliga ad effettuare ogni pagamento, dovuto ai sensi del presente contratto, entro 90 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, mediante accredito sul conto corrente comunicato dalla Società. Le parti convengono ai sensi dell’articolo 1462 del codice civile che in caso di eventuali reclami o contestazioni del Conferente sull’ammontare indicato in fattura, il Conferente non potrà sospendere o ritardare il pagamento.
- 6.4** In caso di ritardato pagamento saranno dovuti da parte del Conferente interessi di mora al tasso di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2002. In caso di mancato pagamento nel termine di 120 giorni dalla data di emissione della fattura, la Società potrà, anche cumulativamente, escutere la garanzia di cui all’Articolo 20 e avvalersi del diritto di sospendere il Contratto – Parte B per inadempimento del Conferente, ai sensi

dell'Articolo 14.1. In caso di sospensione saranno dovute le penali, ai sensi dell'Articolo 14.3.

## **7 Modalità di trasporto e consegna**

- 7.1** Le quantità di Rifiuto Ammesso soggette a conferimento dovranno essere consegnate Pronto Forno dal Conferente presso il Luogo di Consegna secondo le condizioni, modalità e tempi di consegna indicati nel Regolamento di Servizio che sarà emanato dalla Società almeno 6 mesi prima dell'inizio della Data di Esercizio Commerciale come di volta in volta aggiornato e/o modificato dalla Società in adempimento o per conformarsi ad un Cambiamento Normativo o per esigenze operative dell'Impianto (il "**Regolamento di Servizio**").
- 7.2** Il trasporto dei Rifiuti Ammessi per il conferimento nell'Impianto fino al Luogo di Consegna sarà eseguito a cura e a spese del Conferente.

## **8 Misure e controlli di quantità e qualità sui Rifiuti**

- 8.1** Il Regolamento di Servizio preciserà, anche sulla base delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, le procedure di misurazione e di controllo volte a determinare la quantità e la qualità dei Rifiuti del Conferente, ivi compreso il relativo potere calorifico.
- 8.2** I risultati delle analisi relative alla qualità dei Rifiuti del Conferente verranno trasmessi a quest'ultimo e si intenderanno accettati ove non venga fatta contestazione scritta nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento di Servizio.
- 8.3** In caso di contestazione dei risultati delle analisi effettuate, le stesse potranno essere ripetute da parte di un consulente nominato di comune accordo dalle Parti con la supervisione del consulente tecnico nominato dagli Enti Finanziatori della Società.
- 8.4** Le spese relative alle analisi saranno a carico del Conferente.

## **9 Mancata accettazione del conferimento dei Rifiuti**

- 9.1** La Società avrà il diritto di non accettare, in tutto o in parte, i Rifiuti del Conferente (i "**Rifiuti Non Accettati**") nelle seguenti ipotesi:
- (i) il Conferente consegni per il conferimento all'Impianto Rifiuti Non Ammessi;
  - (ii) il conferimento di Rifiuti Ammessi non sia effettuato in conformità a quanto previsto nel presente contratto e/o nel Regolamento di Servizio;
  - (iii) la quantità di Rifiuto Ammesso ecceda la Quantità Concordata Mensile, tenuto anche conto della Franchigia, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 4.4;
  - (iv) il Conferente consegni una quantità di Rifiuto Ammesso in violazione dell'impegno assunto all'Articolo 10.1 (ii) qualora tale violazione comporti una impossibilità gestionale ad accettare il Rifiuto Ammesso da parte della Società;
  - (v) al verificarsi di un'ipotesi di Fermo Impianto e per tutta la sua durata, fermo restando che in tale caso si applicheranno le disposizioni previste agli Articoli 13.3 e 13.4 (c) del presente contratto;

- (vi) il Conferente consegna per il conferimento all'Impianto Rifiuti Ammessi aventi un potere calorifico pari o inferiore a 6000 KJ/Kg qualora ciò possa determinare problemi tecnici e/o funzionali all'Impianto ovvero la perdita dell'equilibrio economico e finanziario ai sensi della Convenzione;
- (vii) il Conferente consegna per il conferimento all'Impianto Rifiuti Ammessi aventi un potere calorifico pari o superiore a 15.500 KJ/Kg qualora ciò possa determinare problemi tecnici e/o funzionali all'Impianto ovvero la perdita dell'equilibrio economico e finanziario ai sensi della Convenzione.

**9.2** Le quantità di Rifiuti Non Accettati dalla Società dovranno essere rimosse prontamente a cura e spese del Conferente.

**9.3** Le quantità di Rifiuti Non Accettati non concorreranno a formare le Quantità Concordate che il Conferente è obbligato a consegnare ai sensi dell' Articolo 4, restando inteso che nell'ipotesi di cui al precedente Articolo 9.1 (v), (vii) il Conferente non sarà considerato inadempiente rispetto agli impegni assunti ai sensi dell'Articolo 4.

## **10 Obblighi del Conferente**

**10.1** Fermi restando gli altri impegni previsti nel presente contratto, il Conferente si obbliga nei confronti della Società a:

- (i) conferire i Rifiuti Ammessi in via esclusiva alla Società secondo le Quantità Concordate, tenuto conto della Franchigia;
- (ii) adoperarsi affinché le quantità di Rifiuto Ammesso conferite nel corso di ciascun mese ai sensi del presente contratto siano distribuite nel modo più omogeneo possibile nel corso del mese stesso secondo le indicazioni della Società ed a comunicare prontamente alla Società, con il massimo anticipo ogni variazione prevista o attesa rispetto alla regolarità dei conferimenti nel corso del mese;
- (iii) conferire i Rifiuti Ammessi in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Servizio e dal presente contratto;
- (iv) corrispondere il Corrispettivo di Conferimento in accordo agli Articoli 5 e 6 del presente contratto;
- (v) consegnare alla Società e mantenere la Garanzia ai termini e alle condizioni di cui all'Articolo 20;
- (vi) comunicare alla Società ai sensi dell'Articolo 13.3 il verificarsi di un evento di Forza Maggiore; e
- (vii) uniformarsi alle eventuali modifiche contrattuali concordate tra la Società e il Socio/Consorzio al verificarsi di eventi quali il cambiamento normativo o la modifica della Convenzione.

## **11 Obblighi della Società**

**11.1** Fermi restando gli altri impegni previsti nel presente contratto, la Società si obbliga nei confronti del Conferente a:

- (i) prestare il servizio di trattamento delle quantità di Rifiuto Ammesso delle quali sia stata perfezionata la consegna in conformità a quanto previsto nel



Regolamento di Servizio e nel presente contratto, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 4.4;

- (ii) comunicare con un preavviso di 6 mesi la Data di Esercizio Commerciale;
- (iii) consegnare al Conferente entro il 31 ottobre di ciascun Anno Contrattuale il Piano di Manutenzione Programmata dell'Impianto relativo all'anno successivo che sarà redatto sulla base delle effettive esigenze operative dell'Impianto;
- (iv) comunicare al Conferente ai sensi dell'Articolo 13.3 il verificarsi di un evento di Fermo Impianto, informando il Conferente della necessità di ridurre o sospendere il conferimento di Rifiuto Ammesso nonché, in caso di inadempimento del Conferente e/o di Forma Maggiore invocata dal Conferente, dei provvedimenti presi dalla Società in conformità agli Articoli 13 e 14;
- (v) comunicare ai sensi dell'Articolo 5 ogni aggiornamento, adeguamento e/o revisione del Corrispettivo di Conferimento determinati ai sensi della Convenzione; e
- (vi) comunicare qualsiasi modifica e/o integrazione all'Allegato 1, al Regolamento di Servizio nonché alla Convenzione che sia rilevante per il Conferente.

## **12 Dichiarazioni, garanzie e impegni del Conferente**

**12.1** Fermo restando ogni altra dichiarazione, garanzia e impegno previsti da altre disposizioni del presente contratto, e dato atto che la veridicità e completezza e corretto adempimento delle dichiarazioni, garanzie e impegni che seguono hanno costituito e costituiscono elemento determinante al fine della stipulazione del presente contratto, il Conferente, per quanto ad esso applicabile, dichiara, garantisce e si impegna a quanto segue.

- (a) Capacità, conformità all'oggetto sociale e poteri
  - (i) Il Conferente dichiara e garantisce di essere regolarmente costituito ed operante in conformità al proprio atto costitutivo e statuto e di avere piena capacità giuridica per l'esercizio del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti.
  - (ii) Il Conferente dichiara e garantisce che il presente contratto è conforme al raggiungimento dello scopo sociale perseguito dal Conferente quale indicato nello statuto.
  - (iii) Il Conferente dichiara e garantisce che né la stipulazione né l'esecuzione del presente contratto da parte del Conferente viola alcuna disposizione di legge o regolamentare o provvedimento amministrativo o giudiziario applicabile al Conferente.
- (b) Status del Conferente

Il Conferente dichiara e garantisce di essere soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto rifiuti sul territorio di pertinenza del Socio/Soci di cui alla premessa F del Contratto – Parte B.
- (c) Provenienza dei Rifiuti Ammessi

Il Conferente dichiara e garantisce che tutti i Rifiuti Ammessi conferiti all’Impianto provengono esclusivamente dal territorio del Socio/Soci di cui alla premessa F del Contratto – Parte B per conto del quale/dei quali svolge il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti e si impegna a conferire all’Impianto Rifiuti Ammessi che provengano esclusivamente dal territorio del Socio/Soci di cui alla premessa F del Contratto – Parte B.

(d) Permessi

- (i) Il Conferente dichiara e garantisce che ha ottenuto ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso e licenza necessari a validamente concludere e dare esecuzione al presente contratto e a svolgere il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti in conformità a quanto previsto dalla legislazione applicabile in materia.
- (ii) Il Conferente dichiara e garantisce che non sono state intraprese iniziative per la revoca, sospensione, annullamento, ritiro, modifica, variazione o diniego al rilascio di autorizzazioni, permessi e licenze necessari all’esecuzione da parte del Conferente del presente contratto e non esistono circostanze note al Conferente che potrebbero dar luogo ad una tale revoca, sospensione, annullamento, ritiro, modifica, variazione o diniego.

(e) Convenzione e Regolamento di Servizio

- (i) Il Conferente dichiara di accettare e si impegna a rispettare interamente il contenuto della Convenzione così come di volta in volta integrata e/o modificata.
- (ii) Il Conferente dichiara di accettare e si impegna a rispettare interamente il contenuto del Regolamento di Servizio che sarà adottato dal Conferente, così come eventualmente integrato ed aggiornato nel corso dell’esecuzione del presente contratto.

(f) Controversie

Il Conferente dichiara e garantisce che non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia né alcun procedimento amministrativo nei suoi confronti che possa pregiudicare la sua capacità di adempiere ai propri obblighi derivanti dal Contratto – Parte B.

(g) Insolvenza

- (i) Il Conferente dichiara e garantisce di non essere insolvente né di trovarsi, per quanto ad esso applicabili, in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter, del codice civile o dall’articolo 242 del D. Lgs. n. 267/2000.
- (ii) Il Conferente dichiara e garantisce di non essere in stato di liquidazione ovvero assoggettato ad alcuna procedura concorsuale ovvero che sia stata intrapresa alcuna azione diretta alla liquidazione ovvero all’assoggettamento ad una procedura concorsuale nei confronti del Conferente.

**12.2** Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Paragrafo 12.1 si intendono rese e ripetute, oltre che alla data di sottoscrizione del presente contratto, per tutta la durata del Contratto – Parte B. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14.1 lettera (c), qualora una delle predette dichiarazioni e garanzie dovesse diventare non corretta ovvero cessare di essere veritiera ovvero nel caso in cui il Conferente non fosse adempiente ad uno degli impegni assunti in forza del Paragrafo 12.1, il Conferente sarà tenuto a darne tempestivamente notizia alla Società.

### **13 Forza Maggiore e Fermo Impianto**

**13.1** Ai fini del Contratto – Parte B si intende come evento di forza maggiore (la “**Forza Maggiore**”) ogni evento impreveduto e imprevedibile non imputabile alle Parti che renda impossibile, ad una delle Parti o ad entrambe, l'adempimento del presente contratto in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del codice civile. A titolo di esempio sono cause di Forza Maggiore i seguenti fatti:

- (i) scioperi (sia nazionali che locali, ivi compresi quelli riguardanti specificamente l'Impianto) o altre agitazioni.
- (ii) guerra, terrorismo, sommossa, sabotaggio, vandalismo o simili eventi o circostanze;
- (iii) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;

**13.2** In aggiunta a quanto previsto al precedente Paragrafo 13.1 costituiranno cause di Forza Maggiore invocabile esclusivamente dalla Società i seguenti eventi:

- (i) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari all'Impianto,
- (ii) l'indisponibilità dell'Impianto a causa del suo mancato completamento imputabile all'appaltatore;
- (iii) qualsiasi situazione di incolpevole indisponibilità dell'Impianto dovuta, a titolo esemplificativo, alle seguenti circostanze:
  - (a) provvedimenti di sospensione e/o annullamento emanati da autorità amministrative e/o giudiziarie o ritardi nel conseguimento, nel rinnovo e/o nella definitiva efficacia di provvedimenti, permessi e autorizzazioni delle varie autorità amministrative, ai sensi delle leggi e dei regolamenti per la realizzazione, gestione ed esercizio dell'Impianto;
  - (b) *factum principis*.

**13.3** Il Fermo Impianto indica l'indisponibilità parziale o totale dell'Impianto per cause non imputabili alla Società dovuta ovvero imputabile a:

- (i) manutenzione non programmata;
- (ii) fatto tecnico e/o accidentale;
- (iii) Cambiamento Normativo;
- (iv) Forza Maggiore invocata dalla Società; nonché

- (v) ad ogni altra causa di indisponibilità dell'Impianto indicata nel Regolamento di Servizio.

**13.4** Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore e/o di Fermo Impianto, la Parte che invochi il verificarsi di un tale evento con riferimento all'adempimento delle proprie obbligazioni in forza del presente contratto dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte, in ogni caso entro e non oltre 48 ore dalla conoscenza del verificarsi dell'evento specificandone il contenuto e le conseguenze sull'adempimento dei propri obblighi contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle normali condizioni contrattuali .

**13.5** In aggiunta a quanto previsto al precedente Paragrafo 13.3, le Parti stabiliscono che:

- (a) qualora la causa di Forza Maggiore sia invocata dal Conferente, la Società avrà il diritto di allocare, in tutto o in parte, la Quantità Semestrale Concordata non conferita spettante al Conferente ad altri conferenti;
- (b) il verificarsi di un evento di Forza Maggiore e/o di Fermo Impianto non darà luogo a richieste di indennizzo, penali e/o risarcimento danno.

## **14 Sospensione del Contratto - Parte B per inadempimento del Conferente**

**14.1** La Società avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1460 del codice civile, di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- (a) il Conferente si renda inadempiente per più di 3 volte, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi, a partire dal primo inadempimento :
  - (i) all'obbligo di conferire la Quantità Mensile Concordata, tenuto conto della Franchigia; e/o
  - (ii) all'obbligo di conferire solo Rifiuti Ammessi, previsto all'Articolo 3 del presente contratto; e/o
- (b) il Conferente si renda inadempiente ai propri obblighi ai sensi dei seguenti Articoli del Contratto - Parte B:
  - (i) impegno a far sì che le imprese che svolgono per conto del Conferente il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Ammessi ai sensi del Paragrafo 2.2, sottoscrivano il presente contratto per accettazione (Paragrafo 2.2);
  - (ii) obbligo di conferimento in esclusiva alla Società della totalità dei Rifiuti Ammessi (Paragrafo 4.1);
  - (iii) obbligo di comunicazione tempestiva del piano semestrale di conferimento (Paragrafo 4.2(i));
  - (iv) obbligo di pagamento delle fatture nel termine stabilito, qualora il ritardo raggiunge i 120 giorni dall'emissione della fattura (Articolo 6.4);
  - (v) obbligo di conferimento rifiuti provenienti esclusivamente dal territorio di pertinenza (Paragrafo 12.1(c));
  - (vi) obbligo di possesso di tutte le autorizzazioni e permessi (Paragrafo 12.1(d));

- (vii) rispetto delle norme del Regolamento di Servizio, nel caso di 4 violazioni accertate nello stesso Anno Contrattuale o di 1 violazione grave che possa determinare significativi problemi tecnici e/o funzionali all’Impianto e/o ambientali (Paragrafo 10.1(iii));
- (viii) obbligo di assumere le iniziative previste dalla legge al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 bis e 2483 ter c.c. (Paragrafo 12.1(g));
- (ix) assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione (Paragrafo 12.1(g));
- (x) obbligo di rimozione dei Rifiuti Non Accettati (Paragrafo 9.2);
- (xi) obbligo di ricostituzione della garanzia (Paragrafo 20.1); e/o
- (xii) obbligo di rilascio di nuova Garanzia quinquennale (Paragrafo 20.3).

**14.2** La Sospensione del Contratto - Parte B da parte della Società ai sensi del precedente Paragrafo 14.1 lettera (a) e (b) sarà preceduta da preavviso scritto, con invito ad adempiere e a comunicare eventuali giustificazioni entro un termine congruo, invito che la Società invierà al Conferente, nonché al Socio per il quale è svolto il servizio di smaltimento rifiuti da parte di TRM e all’ATO-R. Trascorso il termine assegnato senza che siano pervenute giustificazioni, ovvero qualora tali giustificazioni siano ritenute non convincenti e l’inadempimento perduri, la Società comunicherà il provvedimento di sospensione, che avrà efficacia immediata.

**14.3** Le Parti convengono che durante tale periodo di sospensione (il “**Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente**”):

- (i) la Società avrà il diritto di allocare interamente la parte residua di Quantità Semestrale Concordata non conferita spettante al Conferente agli altri conferenti, sulla base delle indicazioni dei flussi effettuata da ATO - R;
- (ii) il Conferente sarà obbligato a corrispondere alla Società le penali di cui al Paragrafo 16.1.3 secondo le modalità di cui al Paragrafo 16.2;
- (iii) la Società avrà il diritto di risolvere il Contratto - Parte B qualora ricorrano i presupposti di cui all’Articolo 15;

**14.4** Il Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente si considererà definitivamente cessato al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

- (i) il Conferente abbia sanato l’inadempimento che ha generato il diritto della Società di chiedere la sospensione dell’esecuzione del Contratto - Parte B e ogni altro inadempimento imputabile al Conferente durante tale Periodo di Sospensione;
- (ii) l’Impianto abbia la capacità di accettare i Rifiuti Ammessi del Conferente e le Parti abbiano ridefinito le Quantità Concordate che il Conferente dovrà conferire all’Impianto dalla scadenza del Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente fino alla fine del relativo Semestre Contrattuale.

## **15 Risoluzione e Recesso**

### **15.1 Risoluzione del Contratto - Parte B per inadempimento del Conferente**

- 15.1.1** Qualora il Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente perduri per un periodo di tempo superiore a 9 (nove) mesi senza che gli inadempimenti imputabili al Conferente che l'abbiano determinato e/o mantenuto siano stati dallo stesso sanati, la Società, fatto salvo il diritto alla percezione delle penali maturate, avrà il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.
- 15.1.2** La risoluzione del Contratto - Parte B ai sensi del precedente Paragrafo 15.1.1 sarà efficace alla data di ricezione da parte del Conferente della comunicazione scritta della Società in tal senso.

### **15.2 Risoluzione del Contratto - Parte B per inadempimento della Società**

- 15.2.1** Il Conferente prende atto che la costruzione e messa in esercizio dell'Impianto sono finanziate con fondi provenienti da finanziamenti concessi dagli Enti Finanziatori e che, di conseguenza, i Soci, per conto dei quali il Conferente svolge il servizio di raccolta e conferimento rifiuti, hanno assunto rilevanti obblighi nei confronti di tali Enti.
- 15.2.2** Alla luce di quanto precede la risoluzione del Contratto - Parte B su iniziativa del Conferente potrà avvenire esclusivamente tramite presentazione di domanda giudiziale di risoluzione, previa diffida ad adempiere nel termine di 90 giorni trasmessa alla Società e per conoscenza agli Enti Finanziatori ed all'ATO-R;
- 15.2.3** Durante il periodo indicato al Paragrafo 15.2.2, gli Enti Finanziatori avranno la facoltà di curare direttamente o indirettamente l'inadempimento lamentato dal Conferente.
- 15.2.4** Nel caso in cui, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Conferente di cui al Paragrafo 15.2.2 che precede, non sia stata notificata dagli Enti Finanziatori l'intenzione di curare direttamente o indirettamente l'inadempimento, ovvero decorsi 90 giorni dalla notifica non si sia proceduto a rimuovere le cause dell'inadempimento, il Conferente avrà diritto di proporre domanda giudiziale di risoluzione.
- 15.2.5** Il Conferente in considerazione del tipo di finanziamento richiamato al precedente Paragrafo 15.2.1, si impegna a non presentare in nessun caso istanza di fallimento, fino a quando la Società non abbia ripagato tale finanziamento.
- 15.2.6** Fatte salve le ipotesi previste nell'articolo 1229 del codice civile, in caso di risoluzione del Contratto - Parte B per inadempimento della Società, le Parti convengono che nessun indennizzo, penale e risarcimento danno sarà dovuto al Conferente da parte della Società.

### **15.3 Recesso**

- 15.3.1** La Società avrà il diritto di recedere dal presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del codice civile al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- (a) definitiva impossibilità sopravvenuta di gestione dell'Impianto;

- (b) persistenza di cause di Forza Maggiore e/o Fermo Impianto, ai sensi del precedente Articolo 13, per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi consecutivi.

**15.3.2** Il Conferente avrà il diritto di recedere dal presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del codice civile in caso di persistenza di cause di Forza Maggiore e/o Fermo Impianto, ai sensi del precedente Articolo 13, per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi.

**15.3.3** Le Parti convengono che in caso di recesso di una Parte ai sensi del presente Articolo 15.3 nessun indennizzo, penale e risarcimento danno sarà dovuto all'altra Parte.

#### **15.4 Condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile**

**15.4.1** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 del codice civile, il presente contratto si intenderà risolto in caso di risoluzione anticipata per qualsiasi causa della Convenzione.

**15.4.2** Resta inteso che la condizione risolutiva di cui alla precedente Paragrafo 15.4.1 è posta nell'esclusivo interesse della Società e che pertanto l'effetto risolutivo del Contratto - Parte B si produrrà in conseguenza della ricezione da parte del Conferente della comunicazione della Società di volersi avvalere del presente clausola.

**15.4.3** Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del Contratto - Parte B ai sensi del presente Articolo 15.4, nessun indennizzo, penale e risarcimento danno sarà dovuto al Conferente da parte della Società.

### **16 Penali**

#### **16.1 Penali per inadempimenti**

**16.1.1** Le Parti riconoscono che ai fini della corretta gestione dell'Impianto è essenziale che il piano semestrale di conferimento comunicato dal Conferente alla Società ai sensi del Paragrafo 4.2 (i) sia redatto secondo criteri di correttezza e affidabilità, tenendo anche conto delle previsioni di raccolta differenziata nel territorio del Conferente. Conseguentemente, le Parti, al fine di responsabilizzare il Conferente nella suddetta attività di programmazione delle quantità di Rifiuti Ammessi che lo stesso stimi di raccogliere e conferire all'Impianto, convengono che qualora la quantità dei Rifiuti Conferiti sia inferiore alla Quantità Semestrale Concordata, tenuto conto della Franchigia, la Società avrà il diritto di applicare una penale proporzionata alla differenza tra la Quantità Semestrale Concordata e la quantità di Rifiuti Conferiti nel corso del relativo Semestre Contrattuale, moltiplicata per il Corrispettivo di Conferimento.

**16.1.2** La penale di cui al precedente Paragrafo 16.1.1 non sarà applicata qualora:

- (a) il conferimento in misura inferiore alla Quantità Semestrale Concordata sia dovuto ad una causa di Forza Maggiore e/o di Fermo Impianto; ovvero
- (b) la Società abbia allocato su altri conferenti le Quantità Concordate non conferite spettanti al Conferente.

**16.1.3** Durante il Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente, il Conferente dovrà corrispondere alla Società:

- (i) nel caso in cui la Società abbia allocato su altri Conferenti la Quantità Mensile Concordata non conferita spettanti al Conferente una penale pari al 100% del Corrispettivo di Conferimento moltiplicato per la differenza tra la Quantità Mensile Concordata e la quantità di Rifiuti Conferiti dal Conferente o riallocati dalla Società ad altri Conferenti;
- (ii) nel caso in cui la Società non abbia allocato su altri Conferenti la Quantità Mensile Concordata non conferita spettanti al Conferente una penale pari al Corrispettivo di Conferimento moltiplicato per la differenza tra la Quantità Mensile Concordata e la quantità di Rifiuti Conferiti

## **16.2 Fatturazione e pagamento delle Penali**

**16.2.1** Le penali dovute ai sensi del precedente Paragrafo 16.1.1 saranno fatturate dalla Società al Conferente al termine di ogni Semestre Contrattuale al fine di tener conto dei conguagli che la Società opererà al termine del relativo Semestre Contrattuale; mentre quelle di cui al Paragrafo 16.1.3 saranno fatturate mensilmente.

**16.2.2** Il Conferente si obbliga ad effettuare ogni pagamento, dovuto ai sensi del presente Articolo 16, entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, mediante accredito sul conto corrente comunicato da TRM. Le parti convengono ai sensi dell'articolo 1462 del codice civile che in caso di eventuali reclami o contestazioni del Conferente sull'ammontare indicato in fattura, il Conferente non potrà sospendere o ritardare il pagamento.

## **17 Cessione del Contratto - Parte B e di diritti; costituzione di garanzie sui diritti derivanti dal Contratto - Parte B**

**17.1** Fatto salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo 17.2, la cessione del presente contratto e/o dei crediti derivanti dal presente contratto non è consentita senza il consenso scritto dell'altra Parte.

**17.2** Il Conferente acconsente fin d'ora che i crediti della Società derivanti dalla esecuzione del presente contratto potranno essere ceduti in garanzia o dati in pegno a favore degli Enti Finanziatori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Società ai sensi del relativo finanziamento, e si impegna sin d'ora, senza oneri o costi a carico del Conferente, a fare quanto necessario ai fini del perfezionamento e dell'efficacia di tali garanzie.

## **18 Compensazione**

Le Parti concordano e accettano sin d'ora che è in ogni caso esclusa la compensazione dei pagamenti dovuti tra le Parti ai sensi del presente contratto.

## **19 Durata del Contratto - Parte B**

Il presente contratto resterà in vigore fino a quando resterà efficace uno tra il Contratto - Parte A e l'affidamento del servizio di raccolta e conferimento rifiuti tra Conferente e Socio di TRM.



## **20 Garanzie**

- 20.1** Almeno 15 giorni prima della Data di Esercizio Commerciale, il Conferente dovrà consegnare alla Società una garanzia a prima richiesta, rilasciata da una banca o da un'assicurazione avente un *rating* minimo pari ad "A", secondo lo schema di cui all'Allegato C al presente contratto, a garanzia degli obblighi di pagamento del Corrispettivo di Conferimento e di ogni altro credito della Società (la "**Garanzia**") per un ammontare pari a 3 mensilità. Qualora la Garanzia sia escussa a causa del mancato pagamento da parte del Conferente entro i termini concordati, il Conferente sarà tenuto a ricostituire il valore della Garanzia entro 30 (trenta) giorni dall'escussione.
- 20.2** L'obbligo di prestazione della Garanzia di cui al comma che precede avrà durata pari a quella del presente contratto.
- 20.3** Il Conferente avrà la facoltà di consegnare nei termini previsti al Precedente Paragrafo 20.1 avente durata minima quinquennale con obbligo, tre mesi prima della scadenza della Garanzia stessa, di ottenere – provvedendo alla immediata consegna alla Società – il rilascio di altra Garanzia di durata quinquennale avente le caratteristiche di cui al precedente Paragrafo 20.1, e così di seguito, ad ogni successiva scadenza quinquennale, sino alla cessazione degli effetti del presente contratto, ai sensi dell'Articolo 19.
- 20.4** La Garanzia dovrà prevedere il diritto della Società di procedere all'escussione entro sei mesi dalla sua scadenza.
- 20.5** Il Conferente riconosce che i crediti derivanti dalla Garanzia potranno essere ceduti in garanzia o dati in pegno a favore degli Enti Finanziatori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Società ai sensi del relativo finanziamento.

## **21 Mutamenti normativi**

- 21.1** Fermo restando quanto previsto all'Articolo 13 con riferimento alle cause di Forza Maggiore e/o di Fermo Impianto, le Parti convengono che qualora il verificarsi di un Cambiamento Normativo non consenta alle Parti di dare esecuzione alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto, le Parti si incontreranno per negoziare in buona fede le modifiche da apportare al Contratto - Parte B.
- 21.2** Trascorsi 12 (dodici) mesi dal verificarsi del Cambiamento Normativo che ha reso impossibile per la Società l'esecuzione delle proprie obbligazioni senza che le Parti abbiano trovato un accordo per rendere eseguibile il Contratto - Parte B, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente contratto.

## **22 Comunicazioni**

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto - Parte B e/o agli Enti Finanziatori dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o fax (confermato dall'invio dell'originale via lettera) alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti alle altre:

Se alla Società:

[ ]

Via [ ]  
Att.: [ ]  
Fax: [ ]

Se al Conferente:

[ ]  
Via [ ]  
Att.: [ ]  
Fax: [ ]

Se agli Enti Finanziatori:

[ ]  
Via [ ]  
Att.: [ ]  
Fax: [ ]

### **23 Invalidità parziale**

Qualora una pattuizione o una clausola del presente contratto sia o divenga nulla o inefficace tale circostanza non avrà alcun impatto sulla conformità alla legge, la validità o efficacia di qualsiasi altra pattuizione o clausola del medesimo contratto.

### **24 Legge applicabile e Controversie**

**24.1** Il Contratto - Parte B è soggetto alla legge italiana.

**24.2** Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dal Contratto - Parte B o connessa al medesimo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, e che non rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è deferita all'Autorità Giudiziaria ordinaria competente per territorio.

[ Conferente ]

**TRM S.p.A.**

Nome:  
Qualifica:

Nome:  
Qualifica:

Richiamo ex articolo 1341 c.c.:

.....



## **Allegato 1**

### **Definizioni**

**ATO-R:** ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (A) del Contratto – Parte A e del Contratto – Parte B.

**Anno Contrattuale:** indica il periodo di 12 (dodici) mesi decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo, fatto salvo il primo Anno Contrattuale che avrà decorrenza dalla Data di Esercizio Commerciale fino al 31 dicembre successivo e l'ultimo Anno Contrattuale che avrà termine alla scadenza del Contratto – Parte B.

**Autorizzazione Integrata Ambientale:** indica l'autorizzazione unica integrata rilasciata alla Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2005, dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino con provvedimento del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 – 557341/2006, come integrata o aggiornata di volta in volta.

**Cambiamento Normativo:** indica qualsiasi mutamento legislativo, regolamentare o di altra normativa applicabile (ivi incluso un mutamento relativo ad innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli adottati dalla Società) nonché qualsiasi provvedimento amministrativo o giudiziario o ordine di un'autorità competente applicabile alla Società o a cui la Società debba conformarsi, ovvero qualsiasi mutamento delle autorizzazioni, permessi e licenze relativi alla realizzazione e/o gestione dell'Impianto (ivi incluso, il mancato rinnovo e/o il ritardo nel conseguimento e/o il loro venir meno per cause non imputabili a TRM).

**Capacità Autorizzata:** ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (B) del Contratto – Parte A e del Contratto – Parte B.

**Conferente:** indica:

- la società titolare della gestione del servizio di raccolta e conferimento rifiuti sul territorio di pertinenza del Socio di TRM, oppure
- l'ente pubblico che dà in appalto il servizio di raccolta e conferimento rifiuti sul territorio di pertinenza del Socio di TRM

**Contratto – Parte A:** esprime l'impegno del Socio e dell'ente di governo a garantire il conferimento all'impianto del Gerbido della totalità dei rifiuti ammissibili – al netto della raccolta differenziata - oggetto di raccolta e conferimento rifiuti nell'ambito del proprio territorio.

**Contratto – Parte B:** regola il rapporto tra TRM ed il “conferente” all'impianto del Gerbido, individuando quest'ultimo o nella società affidataria del servizio di raccolta e conferimento rifiuti sul territorio di pertinenza del socio di TRM o nell'ente pubblico che appalta il servizio di raccolta e conferimento rifiuti sul territorio di pertinenza del socio di TRM.

**Convenzione:** ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (A) del Contratto – Parte A e del Contratto – Parte B.

**Corrispettivo di Conferimento:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 3 del Contratto – Parte A e all'Articolo 5 del Contratto – Parte B.

**Data Attesa di Esercizio Commerciale:** indica la data in cui verosimilmente a, giudizio della Società, l'Impianto entrerà in esercizio commerciale e che sarà notificata dalla Società al Socio e all'Ente di Governo con un preavviso di 24 mesi.

**Data di Esercizio Commerciale:** indica la data di entrata in esercizio commerciale dell'Impianto che sarà notificata dalla Società alle Parti.

**Enti Finanziatori:** indica gli enti finanziatori della Società per la realizzazione dell'Impianto.

**Equilibrio Economico e Finanziario:** ha il significato ad esso attribuito nella Convenzione.

**Fermo Impianto :** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 13 del Contratto – Parte B.

**Forza Maggiore:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 13. del Contratto – Parte B.

**Franchigia:** indica una tolleranza del 10%, in eccesso o in difetto, sulla Quantità Mensile Concordata e, conseguentemente, sulla Quantità Semestrale Concordata.

**Garanzia:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 20.1. del Contratto – Parte B.

**Impianto:** ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (A) del Contratto – Parte A e del Contratto – Parte B.

**Luogo di Consegna:** l'unità di ricevimento del Rifiuto Ammesso presso l'Impianto.

**Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 14.3. del Contratto – Parte B.

**Periodo di Sospensione per Forza Maggiore:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 13.4 (b). del Contratto – Parte B.

**Piano Semestrale di Conferimento:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 4.2 (ii) del Contratto – Parte B.

**Piano di Manutenzione Programmata:** indica il piano relativo alla manutenzione programmata dell'Impianto predisposto dalla Società in adempimento dell'obbligo di cui all'Articolo 11.1 per disciplinare, *inter alia*, i periodi di indisponibilità totale o parziale dell'Impianto per interventi relativi alla manutenzione programmata dell'Impianto.

**PPGR:** indica il programma provinciale di gestione dei rifiuti approvato di volta in volta dalla Provincia di Torino.

**Pronto Forno:** indica il Rifiuto Ammesso in stato sfuso, non imballato e pronto per essere termovalorizzato.

**Quantità Semestrale Concordata:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 4.2 (ii). del Contratto – Parte B.

**Quantità Concordate:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 4.2 (ii). del Contratto – Parte B.

**Quantità Mensile Concordata:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 4.2 (ii). del Contratto – Parte B.

**Regolamento di Servizio:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 7.1. del Contratto – Parte B.

**Rifiuti:** ha il significato attribuito a tale termine all'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 come modificato o sostituito.

**Rifiuti Ammessi:** indica i Rifiuti – al netto della raccolta differenziata – oggetto di raccolta nell'ambito del territorio di pertinenza del Socio di TRM e specificatamente individuati come rifiuti ammessi nell'Allegato 2. La tipologia di tali Rifiuti deve essere unicamente determinabile in base alla classificazione indicata dal Catalogo Europeo dei Rifiuti ( “**CER**”) e rispettare le specifiche tecniche ivi precisate come di volta in volta aggiornate o modificate dalla Società in conformità alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed, in generale, in adempimento o per conformarsi ad un Cambiamento Normativo, e previa comunicazione dalla Società al Conferente dell'aggiornamento e/o modifica.

**Rifiuti Conferiti:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 5.1. del Contratto – Parte B.

**Rifiuti Non Accettati:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 9. del Contratto – Parte B.

**Rifiuti Non Ammessi:** indica ogni categoria di Rifiuti diversa dai Rifiuti Ammessi.

**Semestre Contrattuale:** indica il periodo di 6 (sei) mesi decorrente dal 1 gennaio al 30 giugno successivo e dal 1 luglio al 31 dicembre successivo, fatto salvo (a) il primo Semestre Contrattuale che avrà decorrenza dalla Data di Esercizio Commerciale fino alla prima data tra il 30 giugno successivo e il 31 dicembre successivo; e (b) l'ultimo Semestre Contrattuale che avrà termine alla scadenza del Contratto – Parte B

## Allegato 2

### Rifiuti

Codice CER	Definizione	Rifiuti Ammessi
<b>02</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>	
<b>02.01</b>	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</b>	
02.01.03	scarti di tessuti vegetali	
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
<b>02.03</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>	
02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
<b>02.07</b>	<b>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>	
02.07.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
<b>03</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</b>	
<b>03.01</b>	<b>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>	
03.01.01	scarti di corteccia e sughero	
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose (diversi da 03.01.04).	
<b>03.03</b>	<b>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>	
03.03.01	scarti di corteccia e legno	
03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
<b>04</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE</b>	
<b>04.01</b>	<b>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</b>	
04.01.09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	
<b>07</b>	<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>	
<b>07.02</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>	
07.02.13	Rifiuti plastici	
<b>07.05</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</b>	
07.05.14	rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose	
<b>12</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>	
<b>12.01</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>	
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici	
<b>15</b>	<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b> l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97	

<b>15.01</b>	<b>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>	
15.01.01	imballaggi in carta e cartone	
15.01.02	imballaggi in plastica	
15.01.03	imballaggi in legno	
15.01.05	imballaggi in materiali compositi	
15.01.06	imballaggi in materiali misti	
15.01.09	imballaggi in materiale tessile	
<b>15.02</b>	<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>	
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.	
<b>16</b>	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>	
<b>16.01</b>	<b>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</b>	
16.01.03	pneumatici fuori uso	
16.01.19	plastica	
<b>16.02</b>	<b>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>	
16.02.16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli alla voce 16.02.15	
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</b>	
<b>17.02</b>	<b>legno, vetro e plastica</b>	
17.02.01	legno	
17.02.03	plastica	
<b>18</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)</b>	
<b>18.01</b>	<b>rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</b>	
18.01.04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.	
18.01.09	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose	
<b>18.02</b>	<b>rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</b>	
18.02.03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.	
18.02.08	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.	
<b>19</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>	
<b>19.05</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</b>	
19.05.01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	
19.05.02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	
19.05.03	compost fuori specifica	
<b>19.06</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>	



19.06.04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
19.06.06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
<b>19.12</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>	
19.12.01	carta e cartone	
19.12.04	plastica e gomma	
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
19.12.08	prodotti tessili	
19.12.10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	
<b>20</b>	<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	<b>X</b>
<b>20.01</b>	<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</b>	<b>X</b>
20.01.01	carta e cartone	<b>X</b>
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	<b>X</b>
20.01.10	abbigliamento	<b>X</b>
20.01.11	prodotti tessili	<b>X</b>
20.01.32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche	<b>X</b>
20.01.38	legno, non contenente sostanze pericolose.	<b>X</b>
20.01.39	plastica	<b>X</b>
<b>20.02</b>	<b>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>	<b>X</b>
20.02.01	rifiuti biodegradabili	<b>X</b>
20.02.03	altri rifiuti non biodegradabili	<b>X</b>
<b>20.03</b>	<b>altri rifiuti urbani</b>	<b>X</b>
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati	<b>X</b>
20.03.02	rifiuti dei mercati	<b>X</b>
20.03.03	residui della pulizia stradale	
20.03.07	rifiuti ingombranti	<b>X</b>

### **Allegato 3**

#### **SCHEMA DI GARANZIA**

**[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]**

Spett. le  
TRM S.p.A.  
Via Livorno 60  
10100 Torino

**Oggetto:** Garanzia autonoma e a prima domanda

[data e luogo]

Gentili Signori,

di seguito riportiamo i termini e le condizioni della nostra proposta contrattuale.

\*\*\*\*

#### **GARANZIA AUTONOMA E A PRIMA DOMANDA**

##### **Premesso che:**

- (A) In data 22 luglio 2005, la Provincia di Torino, a cui è subentrata in data 17 luglio 2006 l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti ("**ATO - R**"), e Trattamento Rifiuti Metropolitan s.p.a. con sede in Torino, Via Livorno n. 60, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino n. 08566440015 ("**TRM**") hanno stipulato un contratto per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino, localizzato nel Comune di Torino nell'area denominata "Gerbido" ("**Impianto**"), e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio (la "**Convenzione di Affidamento**", come di volta in volta modificata ed integrata).
- (B) Ai sensi dell'articolo 20 dello Schema tipo di Contratto di conferimento dei rifiuti approvato da tra ATO- R e TRM in data [ ], il Conferente è tenuto a rilasciare a favore di TRM una garanzia bancaria [o assicurativa] a prima richiesta, destinata ad assicurare l'esatto adempimento dell'Obbligo di pagamento del Corrispettivo di Conferimento e di ogni altro credito di TRM per un ammontare pari a [3] mensilità (l'"**Obbligo di pagamento**");

- (C) le previsioni di cui alla precedente premessa (B) sono riflesse nel Contratto – Parte B sottoscritto tra TRM e il Conferente;
- (D) [ ], in qualità di Conferente, ha chiesto a [ ] di rilasciare la presente Garanzia, come di seguito definita, per garantire il corretto adempimento del proprio Obbligo di pagamento.

### **Tutto ciò premesso**

[ ], con sede legale in [ ], Via [ ], capitale sociale Euro [ ], interamente versato e sottoscritto, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di [ ] e Codice Fiscale: n. [ ], [iscritta all'albo delle banche - codice ABI [ ], appartenente al gruppo bancario [ ], iscritto all'Albo gruppi bancari presso la Banca d'Italia cod. [ ], rappresentata dal Dr. [procuratore [ ]], nato a [ ] il [ ], in virtù di procura che si allega al presente atto come Allegato A) (il “**Garante**”), rilascia la presente garanzia autonoma a prima domanda (la “**Garanzia**”).

### **Garanzia**

Il Garante si costituisce garante a prima richiesta in favore di TRM per il puntuale ed integrale adempimento da parte del Conferente del proprio Obbligo di pagamento.

### **Autonomia della Garanzia**

Il Garante riconosce che la presente Garanzia è una garanzia irrevocabile, autonoma e a prima richiesta. La natura autonoma della Garanzia esclude l'applicabilità delle norme del codice civile relative alla fideiussione. In particolare, il Garante rinuncia espressamente ad invocare gli Articoli 1247, 1939, 1945 e 1957 del Codice Civile. Conseguentemente, il Garante riconosce che in nessun caso potrà eccepire ed opporre qualunque difesa, obiezione e eccezione ed altrimenti resistere agli obblighi assunti con la presente Garanzia, inclusa la rinuncia ad eccepire compensazioni con eventuali crediti o pretese che possa vantare verso la Società e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

### **Modalità di escussione della Garanzia**

Il Garante si impegna ad effettuare il pagamento a favore di TRM di ogni somma dovuta ai sensi del precedente articolo 1 entro e non oltre [5] giorni lavorativi dalla data di ricezione di una comunicazione scritta da parte di TRM con la semplice indicazione che l'Obbligo di pagamento non è stato, in tutto o in parte, adempiuto e con l'indicazione dell'ammontare di cui si richiede il pagamento.

### **Durata**

(Versione A) .1 La presente Garanzia rimarrà in vigore sino a [ ], data di scadenza dell'Affidamento a [ ] (**Conferente**) del servizio di raccolta da parte di [ ] (Socio) e la Società avrà il diritto di escutere la Garanzia entro sei mesi dalla sua scadenza.

ovvero:

(Versione B) .1 La presente Garanzia rimarrà in vigore sino a (..) quinquennio dalla data del rilascio e la Società avrà il diritto di escutere la Garanzia entro sei mesi dalla sua scadenza.

### **Nullità di disposizioni**

Qualora, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni contenute nella presente Garanzia fosse dichiarata o divenisse per qualunque ragione nulla, priva di effetto, invalida o inefficace, le altre disposizioni della presente Garanzia continueranno ad applicarsi. Le parti sostituiranno in tal caso la disposizione interessata con un'altra valida che abbia l'effetto quanto più simile possibile a quello della disposizione invalidata.

### **Indirizzi e comunicazioni**

L'indirizzo ed il numero di fax delle parti (e l'eventuale dipartimento o incaricato alla cui attenzione deve essere inviata la comunicazione), in relazione a qualsiasi comunicazione o documento da inviare o consegnare ai sensi o comunque in riferimento alla presente Garanzia sono come segue:

#### **Indirizzi per le comunicazioni a [ ]**

Indirizzo: [ ]

Fax: [ ]

Attenzione di: [ ]

#### **Indirizzi per le comunicazioni a [ ]**

Indirizzo: [ ]

Fax: [ ]

Attenzione di: [ ]

Qualsiasi comunicazione o documento, predisposto o inviato da un soggetto ad un altro ai sensi o comunque in riferimento alla presente Garanzia, acquisterà piena efficacia solo:

- (a) se inviato via fax, quando sia ricevuto in forma leggibile; o
- (b) se inviato tramite telegramma, quando inviato; o
- (c) se inviato tramite lettera, quando è stato spedito all'indirizzo corretto, o se inviato tramite raccomandata, a seguito della ricezione della ricevuta di ritorno.

Qualora un fax non sia leggibile, il destinatario dovrà immediatamente comunicare tale circostanza al mittente.

### **Legge applicabile e foro competente**

La presente Garanzia è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante od occasionata dalle presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

\*\*\*\*\*

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vogliaTe restituire copia della presente, trascritta, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di accettazione.

[ Il Garante ]

---

Nome:

Qualifica: